

VERBALE DI ACCORDO

In Desio/Roma, in data 27 gennaio 2023

tra

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito Banco Desio)
Worldline Merchant Services Italia S.p.A. (di seguito WL)

e

le Delegazioni degli organismi sindacali aziendali FIRST/CISL, UILCA, UNISIN di Banco di Desio e della Brianza e le Delegazioni degli organismi sindacali aziendali UILCA, UNISIN di Worldline Merchant Services Italia


premesso che

- a) Banco Desio e WL, nel corso del 2022, hanno raggiunto un accordo per valorizzare le relazioni commerciali con la rispettiva clientela merchant, creando una partnership industriale in un settore con elevati tassi di crescita che le suddette Aziende dichiarano contribuirà altresì al raggiungimento di una dimensione competitiva;
- b) Nell'ambito di tale accordo, nel corso del primo trimestre 2023 è previsto il perfezionamento del trasferimento da Banco Desio a WL del ramo d'azienda *merchant acquiring*;
- c) Banco Desio e WL, con lettera congiunta del 21 dicembre 2022 - che qui si dà per integralmente richiamata e trascritta - hanno pertanto provveduto a fornire alle OO.SS. di categoria e agli Organismi Sindacali aziendali di entrambe le aziende coinvolte la prescritta informativa con conseguente comunicazione di avvio delle procedure ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 (e successive modifiche/integrazioni) e delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria;
- d) su richiesta delle OO.SS. è stato attivato in data 10 gennaio 2023 il previsto esame congiunto;
- e) le parti in conformità alle norme di legge e di contratto hanno attivato un confronto volto a valutare le ricadute giuridiche, economiche e sociali sulle lavoratrici e sui lavoratori, nonché allo scopo di addivenire ad un accordo relativamente ai trattamenti normativi di secondo livello da applicare alla risorsa che confluirà in WL, con incontri tenutisi nelle date del 10, 18 e 20 gennaio 2023;

dopo ampio confronto
si conviene quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.



The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top, there are four distinct signatures. Below them, on the left, is a signature that appears to be 'Stefano Cellarone'. In the center, there is a signature that looks like 'A'. On the right, there is a signature that looks like 'Paolo'.

2. Rapporto di lavoro

A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione il rapporto di lavoro del personale dipendente di Banco di Desio e della Brianza (n. 1 persona) interessato dal trasferimento del ramo d'azienda di cui in premessa (di seguito personale trasferito) proseguirà in WL ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. senza modifica dell'originaria data di assunzione - ivi compresa l'anzianità riconosciuta - e senza soluzione di continuità. Nei confronti del personale trasferito saranno mantenute tutte le pattuizioni a carattere individuale e gli assegni ad personam riconosciuti individualmente prima dell'incorporazione fatto salvo miglior trattamento da parte di WL.

Nell'ambito di tale operazione, nei confronti del personale trasferito troverà applicazione:

- a) la disciplina contrattuale collettiva nazionale del credito (CCNL ABI 19 dicembre 2019) applicata all'atto del passaggio e tempo per tempo vigente;
- b) la contrattazione di secondo livello applicata in WL, fermo quanto di seguito riportato.

3. Ferie, ex festività e Banca ore

1. Per quanto attiene alle ferie maturate non godute, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e relative al personale in perimetro, WL subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la cedente.

2. Nei confronti della risorsa interessata dal trasferimento del ramo d'azienda continueranno a trovare applicazione anche presso la cessionaria WL le seguenti previsioni in materia di riconoscimento di permessi straordinari, così come contemplate dalla normativa di secondo livello di Banco Desio:

"permesso retribuito in caso di visite mediche del dipendente, del coniuge o dei figli minori, per il tempo occorrente (viaggio e visita). Per ottenere tale permesso il lavoratore dovrà presentare certificazione medica dalla quale risulti l'avvenuta visita e gli orari in cui la struttura sanitaria effettua le visite. Qualora l'orario di visita non coincida con l'orario di lavoro non verrà riconosciuto alcun permesso retribuito".

4. Previdenza complementare


In materia di previdenza complementare, fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, al Personale trasferito sarà data la possibilità di iscriversi al Fondo Pensione Arca Fondi individuato come fondo di riferimento per il Personale di WL. Tale iscrizione sarà condizione necessaria per beneficiare della contribuzione aziendale a carico di WL tempo per tempo prevista in detta società. Laddove il lavoratore optasse per l'iscrizione al Fondo Pensione Arca Fondi dovrà perfezionare l'adesione entro i sei mesi successivi alla data di efficacia giuridica del trasferimento.

Sarà inoltre consentito il trasferimento a detto Fondo Pensione della posizione già eventualmente in essere anche in un momento successivo all'iscrizione, secondo le modalità e le regole del Fondo stesso.

Il cosiddetto TFR "inoptato" potrà essere versato al citato Fondo Pensione stesso.

5. Part Time

Laddove il personale interessato dalla presente procedura dovesse fare richiesta di riduzione di orario di lavoro (part-time), l'Azienda cessionaria si impegna a valutare la stessa con attenzione alla luce delle esigenze tecniche organizzative e produttive.



Stefano Cellarone

Paolo

6. Premio Aziendale

A decorrere dal premio aziendale ex art. 51 del CCNL di competenza 2023, erogazione 2024, il Dipendente ceduto sarà destinatario delle previsioni tempo per tempo vigenti in materia di premio aziendale presso WL.

Resta intesa l'erogazione del medesimo Premio, per quanto di competenza, relativo al 2022 (erogazione 2023) laddove previsto presso l'azienda di provenienza, che sarà pertanto erogato nel 2023 dalla cessionaria, la quale ne gestirà operativamente l'eventuale riconoscimento - qualora spettante - secondo le previsioni dell'azienda cedente nonché secondo gli importi previsti dagli accordi sottoscritti in materia tra Azienda cedente e OO.SS. e trasferiti alla cessionaria.

7. Assistenza Sanitaria

A far data dalla data di efficacia giuridica del trasferimento del ramo d'azienda, la risorsa coinvolta sarà beneficiaria delle coperture tempo per tempo previste per i dipendenti di WL.

8. Pari opportunità, politiche di inclusione e trattamenti delle Risorse

WL assicura che la gestione del personale trasferito avverrà tenendo conto della professionalità acquisita, con valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, garantendo pari opportunità di accesso agli interventi formativi e di sviluppo professionale nell'ambito della società di inserimento, nell'ottica di una piena valorizzazione del patrimonio umano e professionale già propria di WL.

9. Formazione

Le parti concordano che la formazione svolge un ruolo fondamentale per la riconversione di ruoli professionali; pertanto sarà all'occorrenza prevista su richiesta del personale interessato dalla presente procedura eventuale formazione aggiuntiva rispetto a quanto definito dal CCNL. I corsi potranno essere integrati da affiancamenti professionali. Eventuali ulteriori necessità potranno essere rappresentate dal personale stesso in ogni momento al proprio responsabile al fine di ricercare la modalità più opportuna attraverso cui intervenire.

10. Sede di Lavoro

La risorsa interessata dalla operazione di cui al presente accordo sarà adibita alla sede lavorativa sulla stessa piazza di attuale residenza. Al predetto dipendente verrà data la possibilità di lavorare in modalità *Smart Working* alle condizioni previste dagli accordi sindacali in essere in WL.

11. Clausole di salvaguardia

In caso di tensioni occupazionali che dovessero riguardare WL ad esempio conseguenti a perdita di controllo proprietario, vendita o cessione dell'azienda o di ramo/i d'azienda, crisi aziendali, chiusura di sedi, trasformazione delle attività, rilevanti processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, nei confronti del personale ceduto a WL che fosse ancora in esubero - una volta esperite le procedure contrattuali e di legge tempo per tempo vigenti - non altrimenti ricollocabile a cura del Gruppo WL nello stesso territorio di provenienza o comunque, ove non possibile, in una sede operativa collocata ad una distanza non superiore ai 50 km, tra la precedente e la nuova sede di lavoro (a condizione che ciò costituisca un allontanamento dalla residenza del lavoratore interessato) e nei confronti del



Stefano Cellarone

Paolo

quale non siano applicabili gli strumenti di cui al Decreto 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modificazioni ed integrazioni, e che non abbia maturato il diritto di un trattamento di pensione INPS (con l'esclusione dell'assegno ordinario di invalidità), considerato l'accordo strategico di Banco di Desio e della Brianza e WL richiamato in premessa, Banco di Desio e della Brianza si impegna, per un periodo di 5 anni dalla data di cessione, ad assumere il lavoratore che ne facesse richiesta. Al ricevimento di tale richiesta, la cedente procederà ad assumere la risorsa assegnandola, compatibilmente con le relative esigenze organizzative e produttive, preferibilmente nell'ambito del territorio di provenienza. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni retributive e di inquadramento in essere alla data della cessione con esclusivo adeguamento eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, mantenendo le anzianità convenzionali e di servizio maturate.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

A decorrere dalla data di efficacia giuridica del trasferimento del ramo d'azienda e per l'intera durata del rapporto di lavoro presso WL, Banco Desio garantisce al dipendente ceduto (limitatamente al rapporto bancario in essere presso Banco Desio) il mantenimento delle medesime condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio presso Banco Desio.

12. Adesione sindacale

Il personale interessato dall'operazione di cui al presente accordo manterrà l'iscrizione sindacale in essere alla data di efficacia della cessione del ramo d'azienda sopra individuato, senza necessità di nuova iscrizione presso la cessionaria.

13. Norme finali

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto di aver compiutamente esperito e positivamente concluso, a tutti gli effetti, la procedura di cui all'articolo 47, L. 428/1990, nonché della normativa contrattuale collettiva nazionale del Credito.

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Worldline Merchant Services Italia S.p.A.



FIRST CISL



UILCA-UIL



UNISIN